



Comune di Ponzano Romano
Città Metropolitana di Roma Capitale
ORIGINALE

Determinazione del Responsabile del Servizio n° 46 del 29.10.2024

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Determinazione Registro Generale n° 470 del 29.10.2024

OGGETTO: RISORSE DECENTRATE – COSTITUZIONE FONDO PER L'ANNO 2024. PARTE STABILE E PARTE VARIABILE.

L'anno Duemilaventiquattro, il giorno Ventinove, del mese di Ottobre, nel proprio Ufficio;

Premesso che:

- le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economiche e finanziarie dell'ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, e che in tale contesto spetta all'Ente definire indirizzi e limiti per la quantificazione delle risorse complessivamente a disposizione per il salario accessorio;
- l'art. 40, comma 3-quinquies, del d.lgs. 165/2001, condiziona gli incrementi discrezionali al rispetto dei "limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa";
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di categoria non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- in data 16/11/2023 è stato sottoscritto il CCNL del Comparto Funzioni Locali per il personale non dirigente per il triennio 2021 - 2023, il quale prevede espressamente che la quantificazione del fondo per le risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto del limite di cui al succitato art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017;
- le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo risorse decentrate) sono regolate dall'art. 79 del CCNL del 16/11/2022 che suddivide tali risorse in:
 - risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità", e che quindi restano acquisite al fondo anche per il futuro;
 - risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e di variabilità" e che pertanto hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono stanziati e aggiunte alla disponibilità del fondo in argomento;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli artt. 79 del CCNL del 16.11.2022 e dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e risultano suddivise in:
 - A. UNICO IMPORTO CONSOLIDATO- IUC- DELLE RISORSE STABILI 2017 che presentano il consolidamento delle risorse stabili dell'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori
 - B. RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, se legittimamente stanziati, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - C. RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo



- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita esaustivamente dagli artt. 79 del CCNL 16.11.2022 e 67 del CCNL 21.05.2018;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40 comma 3-*quiquies* del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, vigenti per gli anni 2015 e 2016:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del d.l. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;

- l'art. 1, comma 236 della legge 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

Richiamato, per quanto riguarda gli anni dal 2017 in poi, l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017, anche per l'anno 2024, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-*bis*, del d.l. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2024;



Ricordato che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi da parte della Ragioneria generale dello Stato:

- non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017. A titolo esemplificativo:
- dall' 1/1/2019, ai sensi dell'Art.1, comma 1091 della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU: sono esclusi dal limite;
- dall'1/1/2018 gli incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (DIFFERENZIALI Peo)
- dall'1/1/2019 gli incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (€ 83.20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015)
- dall'1/1/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017:
- vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e tra queste si ricordano:
- retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;

Dato atto quindi che, la costituzione del fondo risorse decentrate, potrà essere integrato, ma esclusivamente nella verifica dei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e che, quindi, lo stesso andrà quantificato nel rispetto del limite dell'anno 2016;

Ricordato che il fondo dell'anno 2016 era pari a complessivi 12.318,81 che è il tetto di spesa insuperabile, al netto delle voci escluse;

Vista la deliberazione della G.C. n. 49 del 28.10.2016, con la quale è stato costituito il fondo 2016;

Visto il fondo 2016, così come approvato nella predetta deliberazione;

Rilevato pertanto che occorre procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024, nel rispetto delle norme sopracitate;

Rilevato che:

- in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte dall'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., inerenti, tra l'altro, l'obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei comuni;
- è stata diffusa la circolare interministeriale esplicativa del 13 maggio 2020, nella quale si ribadisce che *il limite iniziale è fatto salvo qualora il numero dei dipendenti risulti inferiore a quello registrato in data 31.12.2018, e che pertanto "il predetto limite non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato articolo 33 del D.L. 34/2019;*

Rilevato che, in ogni caso, presupposto per l'adeguamento del limite in parola è che si verifichi un incremento della consistenza della dotazione organica rispetto al numero di dipendenti in servizio al 31.12.2018;

Atteso che, alla luce della programmazione del Fabbisogno del Personale per il 2024, si rileva uno scostamento positivo nel numero dei dipendenti in servizio nell'anno 2023 rispetto al numero di dipendenti in servizio alla data di riferimento individuata dalla norma;

Considerato che il Comune:



- nell'anno 2023 ha rispettato i vincoli di Finanza Pubblica, in termini di equilibri di Bilancio;
- nell'anno 2023 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2023 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Dato atto che:

- nel corso dell'anno 2023 NON si sono verificate due cessazioni di personale;
- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo.

Dato atto che:

- l'importo delle risorse decentrate di parte stabile nella misura di € 13.409,97;
- è stato rilevato che le somme della parte stabile del fondo risorse decentrate ammonta ad € 6.684,67, così ripartite: i) € 4.265,17 a titolo di progressioni economiche orizzontali; ii) € 2.419,50 a titolo di indennità di comparto;

Evidenziato che sono state quantificate le economie relative al fondo dell'anno 2023 da riportare su quello dell'anno 2024, per un totale di € 5.037,21;

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2024, parte stabile e parte variabile, come dettagliato nelle varie componenti nel prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2024", ALLEGATO A al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in cui viene dettagliata la parte variabile del fondo;

Dato atto che le risorse di parte variabile del fondo risorse decentrate ammonta ad € 5.486,14;

Rilevato pertanto che:

- a) la somma delle risorse di parte stabile ammonta a complessivi € 13.409,97;
- b) la somma delle risorse di parte variabile ammonta a complessivi € 5.486,14;
- c) il totale delle risorse disponibili del fondo (somma di parte stabile e di parte variabile) ammonta ad € 18.896,11;
- d) il totale delle risorse utilizzate ammonta ad € 6.684,67;
- e) la disponibilità del fondo è pari ad € 12.211,44;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2024, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

Verificato che il fondo così costituito rispetta i vincoli e i limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017;

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 28.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 13.04.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 – 2026;

Richiamato il d.lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;



Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testo vigente);

DETERMINA

- 1) **Di dare atto che** le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) **Di costituire**, ai sensi dell'art. 79 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024, parte variabile per come risultante dal prospetto allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) **Di precisare che:**
 - a) la somma delle risorse di parte stabile ammonta a complessivi € 13.409,97;
 - b) la somma delle risorse di parte variabile ammonta a complessivi € 5.486,14;
 - c) il totale delle risorse disponibili del fondo (somma di parte stabile e di parte variabile) ammonta ad € 18.896,11;
 - d) il totale delle risorse utilizzate ammonta ad € 6.684,67;
 - e) la disponibilità del fondo è pari ad € 12.211,44;
- 4) **Di dare atto che** sono state quantificate le economie relative al fondo dell'anno 2023 da riportare su quello dell'anno 2024, per un totale di € 5.037,21;
- 5) **Di dare altresì atto** che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2024 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 6) **Di attestare** che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2024 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2024 afferenti la spesa del personale;
- 7) **Di trasmettere** il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al d. lgs. 118/2011, del d.p.c.m. 28 dicembre 2011 e del d. lgs 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2023, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2024, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;
- 8) **Di subordinare** l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2024 entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
- 9) **Di comunicare**, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;



10) **Di pubblicare** il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

11) **Di dare atto** che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della legge 241/1990 è il sottoscritto Responsabile di servizio

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziario ne attesta la regolarità tecnica.

Sede Comunale li 29.10.2024

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Giulia Bandino

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa

Sede Comunale li 29.10.2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Giulia Bandino


Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

N. 0 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 31.10.2024 al 15.11.2024

Data, 31.10.2024



Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Giulia Bandino